



COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE

Originale

Deliberazione Commissario Straordinario

N° 8 Del 12/04/2017	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2017.
--------------------------------------	---

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 12.30 presso questa sede comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

nella persona del Dott. CAPPELLI Francesco, nominato dal Prefetto di Frosinone con Decreto n. 33294 del 20 dicembre 2016, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. COLACICCO Maurizio, che provvede alla redazione del Verbale.

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata, corredata dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000;

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data: 12/04/2017

Il Responsabile del servizio
Laudazio Marisa Andreina

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data: 12/04/2017

Il Responsabile del servizio
Laudazio Marisa Andreina

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta del responsabile del servizio Tributi che si riporta integralmente:

"IL Responsabile del Servizio Tributi

Visto:

- L'art.42 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267;
- L'art.151 del T.U.del 18 Agosto 2000 n. 267;
- La Legge del 27 Dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 169;
- Che l'art. 13 del D.L.n. 2011 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni della Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011,istituisce in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del Territorio Nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015; o L'art. 1,comma 169, della legge n. 296/296; o La Legge n. 34 del 24/03/2015 di conv. del D.L. n. 4 del 24.01.2015;
- Legge n. 232/2016 – Legge di Stabilità 2017;

Dato Atto che l'imposta ha per presupposto gli immobili di cui all'art.2 del D.Lvo.n.504 del 30 Dicembre 1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Visto che per l'abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano, come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

Visto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Vista la Legge di Stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), che all' art. 1, comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito;

Visto il decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013;

Visto il decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013;

Visto il decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013;

Tenuto che le norme sopra richiamate hanno subito una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del Tributo tra il Comune e lo Stato;

Viste le modifiche apportate dall'art. 1 del suddetto comma 380 della legge 228/2012 che riserva invece allo Stato, il gettito derivante dagli Immobili ad uso produttivi classificati al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La stessa norma alla lettera g) dà facoltà ai comuni di aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D.L.n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Atteso che per effetto delle due norme sopra citate, il gettito IMU 2017 è quindi riservato interamente al Comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato;

Dato Atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, conferma la podestà regolamentare in materia di Entrate degli EE.LL. di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

Vista la legge di stabilità anno 2017 - legge n. 232/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016) -, art. 1, comma 42, che conferma quanto introdotto ad opera dell'art. 1, c. 26, della Legge n. 208/2015 il divieto di aumentare aliquote e tariffe, in materia di IMU di seguito elencato:

IMU

- a) "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli riduzione del 50% *per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)*, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: <<a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23>>";
- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati comma 21 ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

SI CONFERMANO alla luce del quadro legislativo fin ora delineato le aliquote e le detrazioni per l'anno 2017 come già deliberate nell'anno 2015.

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 – Decreto Milleproroghe – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, che proroga l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 al 31 Marzo 2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma , lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la propria deliberazione consiliare n. 16 del 23.07.2015 avente per oggetto: Imposta Municipale propria IMU – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015;

Vista la propria deliberazione del Commissario Straordinario in seduta di Giunta n. 21 del 17/03/2017 avente per oggetto: Imposta Municipale propria IMU - conferma aliquote e detrazioni anno 2017, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli artt. 8 e 9, D:lgs 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale che disciplinano l'introduzione dell'Imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) la cui applicazione a regime è fissata per l'anno 2015;

Vista la legge di Stabilità 2017 n. 232/2016;

Visto il D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011;

Visti gli artt. 53 e 59 del D.Lgs. n. 446/1977;

Visto il D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la legge n. 34 del 24.03.2015 di conv. del D.L. n. 4 del 24.01.2015;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di Stabilità anno 2017 (legge n. 232/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) che conferma quanto disciplinato con la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore giro di vite tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI);
- 3) di confermare per l'anno 2017, le medesime aliquote relative all'IMU del 2015 negli stessi importi e percentuali adottate nell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nella delibera di Consiglio comunale n. 16 del 23.07.2015;
- 4) di inviare la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze - nel rispetto dei termini di cui all'art. 1 comma 10 - lettera e) della Legge di Stabilità 2016;"

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio Tributi ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Tributi come illustrata e riportata in premessa;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza, di provvedere al fine di garantire il celere avvio dei procedimenti collegati, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Commissario Straordinario
Dott. CAPPELLI Francesco

IL Segretario Comunale
Dott. COLACICCO Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

**IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
MATTIA ROSINA**

Il presente atto diviene esecutivo in data 12/04/2017

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

**Il Resp. del Serv. Segr. Generale
MATTIA ROSINA**

DELIBERA COMMISSARIALE DI CONSIGLIO n.8 del 12/04/2017